

Il Presidente

Roma, 11 Ottobre 2018
prot.U/076/2019

Ai sigg. Presidenti Gruppi Prov.li SILB-FIPE
e p.c. Alle Associazioni e Sindacati P.E.
LORO SEDI

Oggetto: IL CONTRATTO DI APPALTO TRA DISCOTECA E SOCIETA' CHE FORNISCE IL SERVIZIO DI BUTTAFUORI E LA RESPONSABILITA' DELLA DISCOTECA

Caro Presidente,

ti informo che nel caso in cui il servizio garantito dai buttafuori sia oggetto di un contratto di appalto la discoteca è esonerata da responsabilità per fatti e danni connessi all'attività appaltata. L'appaltatore è infatti l'unico responsabile dei danni derivati dall'esecuzione delle attività appaltate.

L'autonomia e la libertà di gestione dell'appaltatore - che si obbliga verso il committente a fornirgli il risultato della sua opera - comportano che il rischio inerente all'oggetto delle attività appaltate si sposti dal committente all'assuntore dell'esecuzione dell'"opus", con conseguente inapplicabilità della responsabilità del committente *ex art. 2049 c.c.*

Da quanto detto consegue che durante tutto il tempo dell'esecuzione dell'attività appaltata e fino al suo termine, il dovere di custodia e di vigilanza degli spazi adibiti a discoteca passa dal committente all'appaltatore il quale è tenuto a rispettare il principio del "*neminem laedere*", ossia evitare di arrecare danni a terzi a causa dell'esecuzione dell'opera commissionata.

Pertanto, l'appaltatore deve di regola ritenersi l'unico responsabile dei danni derivanti a terzi dalla esecuzione dell'opera.

Tale principio presenta però alcune eccezioni da considerare.

In alcune circostanze non è infatti da escludere, in relazione ad eventuali danni arrecati a terzi nel corso e a causa dell'esecuzione dell'attività appaltata, una corresponsabilità anche del committente per specifiche violazioni di regole di cautela nascenti *ex art. 2043 c.c.*

La responsabilità del committente (gestore della discoteca) sussiste quando l'evento dannoso sia addebitabile al committente medesimo per *culpa in eligendo* nel caso in cui l'opera sia stata appaltata a persona fisica o giuridica che utilizzi addetti alla sicurezza assolutamente inadeguati allo scopo; ovvero quando l'appaltatore (società che fornisce il personale addetto alla sicurezza), in base ai patti contrattuali, sia un mero esecutore di direttive del committente (il gestore della discoteca) quindi agisca come "*nudus minister*"; ovvero, infine, quando il committente - gestore della discoteca - si sia di fatto ingerito nell'esecuzione dell'appalto.

Pertanto la responsabilità del committente gestore della discoteca è esclusa completamente quando il servizio fornito dai buttafuori sia appaltato a persone fisiche e/o giuridiche dalla comprovata professionalità e che siano chiamati ad agire in tale ambito in completa autonomia rispetto al committente.

Cordiali saluti.

Maurizio Pasca

